



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 25 del registro

Data 20 marzo 2019

Oggetto: Ricorso con impugnativa di licenziamento innanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso dalla sig.ra Romano Rosalia. Costituzione in giudizio. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso con impugnativa di licenziamento innanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso dalla sig.ra

Romano Rosalia. Costituzione in giudizio. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

Che con ricorso con impugnativa di licenziamento, notificato mediante personale UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data 26.02.2019 ed acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 7181, l'ex dipendente Romano Rosalia, nata a Palermo il 14.08.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Massimiliano Marinelli, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Marchese di Villabianca 54, presso lo studio del predetto avvocato, chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, per chiedere, *reiectis adversis* quanto segue:

a) Ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è nullo, ai sensi dell'art. 55 bis e ss. D.lgs n. 165 del 2001, in quanto promanante da organo privo del relativo potere, e per l'effetto condannare la resistente, in persona del legale rappresentante legale pro tempore, ai sensi dell'art. 18, c. 1 della L. 20 maggio 1970, n. 300, alla reintegrazione della sig.ra Romano nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, sempre per tale periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) In subordine ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è illegittimo per insussistenza del fatto contestato, e/o in quanto per gli addebiti contestati è prevista la mera applicazione di una sanzione conservativa, e per l'effetto, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione della sig.ra Romano nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

c) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, annullare il licenziamento e condannare la resistente alla reintegrazione della sig.ra Romano nel posto di lavoro, nonché al al risarcimento del danno subito dallo stesso pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

d) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo il licenziamento irrogato alla sig.ra Romano e per l'effetto condannare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2011, alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità

risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

e) In via ulteriormente gradata ritenere e dichiarare che il licenziamento irrogato al ricorrente è illegittimo in quanto sproporzionato e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore della sig.ra Romano di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici mesi e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

f) In ulteriore subordine ritenere e dichiarare inefficace il licenziamento irrogato al ricorrente per violazione della procedura e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 6 L. n. 300 del 1970, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

g) Condannare la resistente alle spese, competenze ed onorari del giudizio;

Che la Sezione Lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha fissato l'udienza del 24.04.2019;

Che il ricorso trae origine dalla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso irrogata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, giusta verbale del predetto Ufficio n. 21 del 23.07.2018, notificato all'interessata con nota prot. n. 87/Ris/UPD del 25.07.2018;

Considerato che il licenziamento è stato assunto nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti;

Ritenuto che il ricorso *prima facie*, non contenga elementi tali da superare le ampie motivazioni indicate nel provvedimento di licenziamento e che qui si intendono riportate;

Dato atto che il Comune di Misilmeri, nel procedimento penale in questione, si è costituito parte civile, quale persona offesa;

Considerato, inoltre, che la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, citando in giudizio l'ex dipendente sopra citata, ha riconosciuto la correttezza del provvedimento di licenziamento;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale,

nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla nomina di un difensore esterno all'Ente, e che trattandosi di azione legale di particolare complessità, importanza e pregio, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 5, c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, intende avvalersi di professionalità adeguatamente qualificata che in passato, per controversie inerenti il rapporto di lavoro con altri dipendenti, ha dimostrato elevata capacità, conseguendo ottimi risultati per l'Ente;

Visto che l'Amministrazione comunale, per la fattispecie sopra cennata e per le motivazioni sopra riportate, ha proposto di individuare l'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, quale legale di fiducia di questo Ente, iscritto nell'elenco comunale degli avvocati, al quale nel biennio precedente, non sono stati conferiti altri incarichi;

Considerato che per le finalità sopra riportate, all'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, con nota pec del 06.03.2019, è stato chiesto di inviare preventivo di spesa per l'incarico in parola;

Che in data 12.03.2019, a seguito di preventivo trasmesso dall'avv. Leonardo Giglio, il Responsabile dell'Area 1 ha ribadito che così come fatto presente nella precedente nota pec del 06.03.2019, il preventivo deve essere redatto conformemente ai parametri minimi del D.M. 55/2014, decurtati di almeno il 5% in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunale sugli incarichi legali;

Visto il successivo preventivo trasmesso dall'avv. Leonardo Giglio, acclarato al protocollo generale al n. 9373 del 14.03.2019, dell'importo di € 4.932,81 onnicomprensivo, redatto in ribasso del 10%, rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso, nel quale, tra l'altro, su precisa indicazione del professionista contattato, viene previsto che, nel caso di soccombenza di controparte e di condanna alle spese legali, il Comune non procederà ad alcun esborso monetario, in quanto, le competenze a lui spettanti saranno corrisposte dall'ex dipendente, con azione legale promossa dal professionista;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 4.932,81 con imputazione all'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

- α) Resistere al ricorso con impugnativa di licenziamento, notificato mediante personale UNEP del Tribunale di Termini Imerese in data 26.02.2019 ed acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 7181, con il quale l'ex dipendente Romano Rosalia, nata a Palermo il 14.08.1963, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Massimiliano Marinelli, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Marchese di Villabianca 54, presso lo studio del predetto avvocato, chiama il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, per chiedere quanto indicato in premessa;
- β) Nominare l'Avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, ai sensi dell'art. 5, c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza al ricorso in commento;

- λ) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- δ) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.932,81, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. peg. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- ε) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 20.03.2019

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 20.03.2019

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.150 del 2019

Misilmeri, 20.03.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 21.03.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 21.03.2019 al 05.04.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 06.04.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 21.03.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
